

**CONVENZIONE ATTUATIVA  
DELL'ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**L'UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA**, con sede legale in via Aldobrandeschi n.190, 00163 Roma, C.F. e P.I. n. 08447281000, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C., nato a Valdepeñas, Ciudad-Real, Spagna, il giorno 04/12/1957 per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università (di seguito denominata "UER").

**E**

**L'ASSOCIAZIONE SOCIETY FOR COACHING PSYCHOLOGY ITALY**, con sede legale in via Augusto Valenziani,12, 00187 Roma, C.F. 97648510580, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sara Del Lungo, nata a Roma il 2/04/1964, residente in via Policrate di Samo, 30 – 00124 Roma, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Associazione (di seguito denominata "SCP Italy");

**VISTO**

l'Accordo Quadro sottoscritto in data 28 giugno 2022 dall'UER e da SCP Italy, di seguito denominate "Parti", avente ad oggetto la collaborazione allo sviluppo di un progetto culturale di comune interesse attraverso l'attivazione di Master e altri Corsi di perfezionamento e Alta formazione nel settore della Coaching Psychology;

**CONSIDERATO**

- che l'art. 2 dell'Accordo quadro prevede, che le modalità di attuazione delle iniziative devono essere formalizzate mediante la stipula di apposite Convenzioni operative, approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni;
- che è interesse delle Parti collaborare allo sviluppo di uno specifico progetto di comune interesse attraverso l'attivazione del Master di II livello dal titolo "*Business Coaching Psychology*" il cui coordinamento didattico e scientifico sarà affidato al Dipartimento di Scienze Umane dell'UER;

**TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

*Sarabla*  
per SCP Italy

#### Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

#### Art. 2

1. Le Parti intendono collaborare allo sviluppo di un progetto culturale di comune interesse attraverso l'istituzione, nell'anno accademico 2023/2024, del Master di II livello in "Business Coaching Psychology".

#### Art. 3

1. Le Parti si impegnano a collaborare, nei termini di seguito specificati, per l'attivazione del Master il cui coordinamento didattico e scientifico è affidato al Dipartimento di Scienze Umane dell'UER.

#### Art. 4

1. L'UER, quale sede amministrativa del Master, si impegna a:

a) curare l'emanazione dell'avviso di attivazione, l'eventuale fase di preiscrizione, di selezione e di successiva immatricolazione, che dovranno avvenire seguendo la procedura attualmente prevista per l'iscrizione ai corsi di laurea e alle altre attività rientranti nell'offerta formativa erogata dall'Università;

b) promuovere il Master attraverso tutti i propri canali istituzionali e di comunicazione, pubblicizzandolo e dandone informazione a tutti i potenziali interessati;

c) corrispondere i compensi per le docenze in seno al Master ai titolari dei relativi insegnamenti.

d) adempiere personalmente alle obbligazioni della presente convenzione, senza in alcun modo e in alcuna forma delegare altri soggetti.

2. SCP ITALY si impegna a:

a) promuovere il Master, su tutto il territorio nazionale, secondo modalità adeguate e coerenti alla qualità e alla missione dell'Università;

b) collaborare all'organizzazione del Master, erogando, concordemente ai competenti organi universitari, servizi gestionali e di sussidio didattico necessari per il loro svolgimento su tutto il territorio nazionale;

c) adempiere personalmente alle obbligazioni della presente convenzione, senza in alcun modo e in alcuna forma delegare altri soggetti.

#### Art. 5

La gestione del finanziamento avverrà secondo le modalità indicate nel piano finanziario allegato alla presente convenzione. L'UER tratterrà per le proprie spese di funzionamento una quota pari al 30% dei ricavi.

#### Art. 6

1. Il presente Accordo avrà durata corrispondente a quella del Master e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti.

2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

3. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Sarabbi  
per SCP ITALY

#### Art. 7

1. L'UER e la SCP ITALY potranno utilizzare il logo, denominazioni e fotografie evocative della controparte nel presente accordo, esclusivamente nell'ambito di campagne di comunicazione che siano dirette al perseguimento di finalità scientifiche, didattiche, divulgative compatibili con gli scopi perseguiti in esecuzione del medesimo.
2. In ogni caso, l'utilizzazione dei loghi, delle denominazioni e delle fotografie suddette dovrà essere appositamente e specificatamente concordata in ragione delle finalità delle iniziative prefigurate. In particolare, occorrerà comunque specifica approvazione ogni volta che verranno utilizzati loghi, denominazioni e fotografie evocative.
3. È in ogni caso esclusa l'utilizzazione per finalità commerciali e/o diverse da quanto sopra indicato. L'UER e la SCP ITALY inoltre non potranno in alcun modo associare i rispettivi loghi, denominazioni e fotografie evocative in attività diverse da quelle precedentemente autorizzate.
4. In ogni caso l'uso reciproco dei loghi, denominazioni e fotografie evocative negli ambiti delle attività annesse, non costituisce alcun rapporto di sponsorizzazione o concessione di licenze dei segni distintivi menzionati.

#### Art. 8

1. Per tutte le eventuali controversie derivanti dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### Art. 9

1. Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali degli studenti, dei docenti e dei referenti amministrativi di ciascuna unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia, nominandosi a tal fine reciprocamente responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR").
2. Ai fini della nomina reciproca quali responsabili del trattamento le Parti dichiarano:
  - a) non trasferire dati personali verso un paese extra UE o un'organizzazione internazionale;
  - b) designare, quali persone autorizzate al trattamento dei dati, unicamente persone che si sono vincolate legalmente alla riservatezza;
  - c) formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, all'osservazione degli obblighi di cui alla presente Convenzione e vigilare sull'operato dei propri autorizzati, amministratori di sistema e sub-responsabili, facendo sottoscrivere a costoro un apposito impegno di riservatezza;
  - d) mantenere e aggiornare all'evoluzione della tecnica le misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del RPDG, avendo particolare riguardo ai seguenti rischi: 1. distruzione o perdita, intenzionale o accidentale, dei dati; 2. accesso non autorizzato ai dati; 3. trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

Sarab  
per SCP Italy

e) definire le procedure di *disaster recovery* e *data breach* di intesa con il DPO dell'Università e il DPO, ove nominato, o altro referente della Fondazione;

f) assistersi reciprocamente con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo gravante di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

g) assistersi reciprocamente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione;

h) tenere un registro dei trattamenti in qualità di responsabile ex art. 30 del GDPR da consegnare all'altra Parte in caso di richiesta;

i) mettersi reciprocamente a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla Convenzione e di ogni obbligo previsto per i responsabili dal GDPR, consentendo e contribuendo alle attività di revisione e/o aggiornamento di tutti i documenti e/o delle procedure applicate nel trattamento dei dati;

j) acconsentire all'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dalla Parte o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione;

k) collaborare con altri responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;

l) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina.

4. Ciascuna Parte qualora riceva istanze degli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR deve darne comunicazione all'altra Parte entro 2 giorni allegando copia dell'istanza ricevuta e cooperare per soddisfare l'obbligo di riscontro.

5. Ciascuna Parte qualora riceva istanze, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, o di altra autorità di controllo o di altro soggetto pubblico si obbliga a darne comunicazione all'altra Parte entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo diversa e contraria indicazione dell'autorità procedente.

6. Considerata l'essenzialità di tali dichiarazioni le Parti assumono ogni responsabilità in ordine alle dichiarazioni di cui ai precedenti commi, manlevandosi espressamente in caso di dichiarazioni mendaci e relative conseguenze.

7. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno inviate ai seguenti referenti:

- per UER al DPO, avv. Elena Maggio, all'indirizzo [dpo.emaggio@unier.it](mailto:dpo.emaggio@unier.it), tel. 3332160001;

Scavallo  
per SCP Italy

- per la SCP ITALY al referente, Dott.ssa Sara Del Lungo, all'indirizzo e-mail sara.dellungo@coreconsulting.it, tel.335.6005020;

8. Ai sensi dell'articolo 82, par. 2 del GDPR, ciascuna Parte risponde per il danno causato in qualità di responsabile del trattamento dei dati ove non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento.

9. Qualora le Parti causino congiuntamente un danno, questi saranno, nei riguardi dell'interessato, responsabili in solido per l'intero ammontare del danno dallo stesso patito.

#### **Art. 10**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente. Ciascuna parte contraente provvederà alle spese di bollo per l'esemplare di propria spettanza.

#### **Art. 11**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applica la normativa vigente.

Roma, li 27 aprile 2023

**Per l'Università Europea di Roma**

**Per l'Associazione Society for  
Coaching Psychology Italy**

Il Rettore

Il Presidente

Prof. P. Amador Barrajon Muñoz, L.C.

Dott.ssa Sara Del Lungo

